

563
(19)

P E R

Domenico Nicola, Francesco Saverio, e Domenico
Faccilongo

C O N T R A

D. Matteo Calabrese della Città di Bari

C O M M E S S A R I O

*Il Degnissimo Regio Consigliere Signor
D. Basilio Palmieri.*

*In Banca di D. Francesco d'Amora
Presso lo Scrivano D. Ignazio Spadetta*



(3)

J. M. J.

IL principal motivo, che mi ha spinto a for- INTRODU-
mare dentro lo brieve spazio di poco tem- ZIONE.
po questa mal tessuta scrittura, è stato, af-
finchè il S. R. C. de miei sventurati Clie-
nti le ragioni a prima vista con chiarezza cono-
sca, per potere ben' indi a di loro vantaggio giu-
sto decreto promulgare.

Domenico Nicola, Francesco Saverio, e Domenica Faccilongo, per quali scrivo, sono il total bersaglio delle mire di D. Matteo Calabrese. Di questi poveri luterani, la difesa è stata a me affidata, appunto per essere di ostacolo ad abbattere debolmente le tante ingiuste opposizioni, che a meschinelli si fanno da D. Matteo Calabrese potentissimo personaggio. Delle mie forze la debolezza, e del mio ingegno la picciolezza io conoscendo, in mio ajuto del S. R. C. la protezione invoco, ch'è Padre amorevolissimo de' poveri sventurati, onde sicuramente spero di togliere questi una volta per sempre da tanti raggiri, e Cavilli, se li fanno da un' uomo di Vaglia; e facoltoso.

A z

I Con-

*Narrazione
de' fatti.*

I Conjugi Giuseppe Faccilongo, e Grazia Tarantino della Città di Bari avevano due figli maschi, il primogenito chiamato Nicola, e'l secondogenito Francesco Saverio. Volendo questi far ascendere agli ordini Sacri il Secondogenito, gli costituirono per tal effetto il Patrimonio, come in fatti nell'anno 1688. con pubblico Istrumento donarono l'usufrutto di tutti i beni, che possedevano, con patto, e condizione, che dopo la morte di detto Figlio Usufruttuario si consolidasse ad essi Conjugi Proprietarij l'usufrutto donato. In virtù di qual donazione subito si pose in possesso il Secondogenito Francesco Saverio, e seguìto a goderlo per tutto il tempo che visse, fino al 1741. in cui morì.

All' Usufruttuario, premorirono i Conjugi donanti, per la qual cosa credendo senza niun fondamento il nominato Francesco Saverio di essersi fatti propri *etiam quoad proprietatem*, quei beni che gli erano stati donati *quoad usumfructum*, perchè era premorto ancora il suo Fratello primogenito Nicola, ed i figli di questi, senza considerare a i Nipoti, che lasciati avea detto suo Fratello primogenito, contro ogni diritto naturale, e civile, e contro ancora i vincoli del proprio Sangue questi crudelmente preterendo, dispose dell'usufrutto di dette robbe in beneficio di un Canouico D. Matteo Calabrese della Città di Bari, e della proprietà a prò del Capitolo Metropolitano di detta Città.

Su-

(5)

Subito l'erede usufruttuario Calabrese nel 1741. in virtù di questa disposizione del Sacerdote Faccilongo ne prese il possesso, e si ha goduto ingiustamente da quel tempo fin' ora le pingue rendite di detti beni.

Quando da questa vita all'altra passò l'usufruttuario Sacerdote D. Francesco Saverio Faccilongo i suoi Pronipoti Domenico Nicola, Francesco Saverio, e Domenica Faccilongo o non erano nati, o infanti ritrovavansi, e perciò il Testamento del dilorò Prozio non contrastarono, ma pervenuti poi a maggior età, e sapendo per mezzo dell'Istrumento di donazione, in cui il defonto lor Prozio si era obbligato di restituire l'usufrutto dopo la sua morte, e perciò non poter di quello disporre, nel 1777. ricorsero nel S. R. C., ed istituirono giudizio di petizione di eredità contro l'erede usufruttuario Calabrese domandando restituirsi ed esser loro per più ragioni la eredità, che il defonto lor Prozio ingiustamente al Calabrese lasciata avea.

A tal domanda il S. R. C. diè termine quale compilatosi dagli attori nostri Clienti si aspetta oggi la decisione di tal Causa, quale speriamo favorevole per le seguenti ragioni.

- I. Perchè essendo usufruttuario il defonto lor Prozio vita sua durante, non potea già mai disporre in ultimo di sua vita del detto Usufrutto.
- II. Perchè avendosi riserbata i Conjugi donanti la proprietà di detti beni, questa si tramandò a Domenico Nicola, Francesco Saverio, e Do-

A 3

meni-

menica Faccilongo per le intermezze persone de' loro ascendenti , in esclusione assolutamente di detto Sacerdote usufruttuario.

III. Data l' Ipotesi , che l' usufruttuario Sacerdote avesse potuto succedere alla metà della proprietà , e dell' usufrutto , perchè si percepì anche quella metà di usufrutto , che spettava a Nicola Avo de' nostri Clienti , il quale passò oltremodo la porzione della ideata successione. Perciò l'erede Calabrese sarà tenuto restituire l' intera eredità.

Prima di venire alla dimostrazione degli sopradetti giusti motivi , e ragioni , fa di bisogno metter sotto gli occhi del S. C. le parole della donazione , quali sono le seguenti.

Si descrivono le parole della Donazione. *Quod de omnibus bonis , ut supra donatis ad titulum patrimonii Sacri , ipse Clericus Franciscus Xaverius esse debet inter usufructum ejus vita durante , et post ejus obitum bona praedicta , una cum dicto usufructu consolidentur in beneficium ipsorum Conjugum de Faccilongo , & Tarentini donantium .*

Si dimostra la prima ragione. Da queste chiare parole due cose rileavanfi , l' una , che di tutti i beni l' usufrutto soltanto si donò al sacerdote Francesco Saverio , il quale l' accettò per goderlo sua vita durante . Laonde per chiara conseguenza ne siegue , che il Sacerdote usufruttuario in ultimo di sua vita non poteva punto disporre non solo in virtù del patto , del quale l' osservanza così esclama il Pretore nella leg. sett. ff. de Pactis : Pacta conventa , quae neque

(7)

que dolo malo, neque adversus leges, plebiscita, S. C. adicta Principum, neque quo fraus, cui eorum fiat, facta erunt, servabo; ma ben' anche per natura dell'usufrutto, il quale morte usufructuarii finitur, perchè coebaret persona, e tolta la persona, l'usufrutto parimente si toglie §. 3. instit. tit. 4. de usufruct., l. vel si servo 15. ff. familiae erciscundae, l. usufructum 5. ff. de usu. & usufruct. legat., Avendone dunque disposto questa disposizione fu nulla, ed insufficiente, e perciò costringersi deve il Canonico Calabrese alla restituzione dell'eredità insieme con i frutti percepiti a die aditionis hereditatis. Ed è sì costante questa massima che l'usufruttuario non può disporre in ultimo di sua vita, che si vien proibito ancora mentre che vive, poichè l'usufruttuario non può cedere, o donare in vita questo diritto, che ~~adheret~~ ^{adheret} persona, e donandolo, o cedendolo viene subito ad essere privato dell'usufrutto, il quale torna a' proprietari, come vien stabilito dalla leg. si usufruct. 66. ff. de jure dot. Per lo quale stabilimento ne avviene, che avendone disposto di quel jus personale di usufrutto il defonto Sacerdote Faccilongo, che ~~adharebat~~ ^{adharebat} alla sua persona, si deve per questo motivo ancora restituirsi a' nostri Clienti proprietari tutto l'intero usufrutto che ha goduto, e gode, il Canonico Calabrese.

A 4

L'al.

Si dimostra
la seconda ra-
gione.

L'Altra ragione che dalle sudette parole della donazione si rileva si è che la proprietà di detti beni donati restò presso i Conjugi Giuseppe Faccilongo, e Grazia Tarantino, alla quale dovea unirsi l'usufrutto donato dopo la morte dell'usufruttuario Sacerdote D. Francesco Saverio Faccilongo. Questa proprietà passò solamente a genitori de' nostri Clienti, e da questi ad essi, sempre in esclusione di detto usufruttuario, per aver tacitamente rinunciato alla successione di questo dritto.

Poichè è certissimo per legge, che la proprietà non può restare *in perpetuum* sospesa, ed inutile, come dispone Giustiniano nel §. 1. *inst. de usufruc.*, lottchè prima stava anche stabilito nella *leg. 3. §. 2. de usufruct.* con queste parole, *ne tamen in universum inutiles essent proprietates semper abscedente usufructum, placuit certis modis extinguí usufructum.* ~~Et ad usufructum non pertinent~~ qual massima non si vedrebbe osservata nel nostro caso, se alla proprietà, che si riserbarono i Conjugi donanti, avesse potuto succedere l'usufruttuario Sacerdote, poichè a questa proprietà, a cui farebbe succeduto l'anzidetto Sacerdote, non si avrebbe potuto mai unire l'usufrutto; mentre essendosi lui obbligato di dover restituire l'intero usufrutto dopo la sua vita; questo non si potrà mai unire alla proprietà, a cui si trasmetta, che avesse potuto succedere, e per conseguenza questa farebbe rimasta sempre sospesa, ed inutile contro ogni legge. Onde avendo accettato l'intero usufrutto vita sua durante, venne tacitamente a rinunciare

(9)

ciare alla successione della proprietà :

Posti dunque questi motivi , e ragioni *in jure*, & *in facto*, come mai l'usufruttuario Sacerdote potè prendersi la libertà di disporre non solo dell'usufrutto , che spirava colla sua morte, ma ben' anche della proprietà , alla quale lui non potè mai succedere? Avendone dunque capricciosamente disposto , questa disposizione fu nulla , ed insufficiente.

Oppone l'erede Canonito Calabrese, che allora il *Opposizione* Sacerdote Testatore Francesco Saverio Faccilon-*del Calabrese* go non poteva disporre di detti beni , quando egli premorto fusse agli donanti Conjugi : perchè così in termini si avverava la condizione, nell' Istrumento apposta, della quale di bel nuovo ne descrivo le parole , & *post ejus obitum bona predicta consolidentur in beneficium ipsorum Conjugum de Faccilongo, & Tantissimo donantium*. Ma essendo questi premorti, intestati , spettò al medesimo Sacerdote succedere come ogn'altro figlio alla eredità paterna , e materna , insieme col suo fratello primogenito Nicola , onde conchiude , che almeno di questa metà in proprietà , ed in usufrutto il suo Testatore ne poteva disporre .

Benchè da noi di sopra si sia risposto a questa opposizione col premettere , che l'usufruttuario Sacerdote non poteva in niun conto succedere nè all'usufrutto , nè alla proprietà della eredità paterna ; Pur tutta volta non vogliamo qui tralasciare di darvi una risposta più stringente , ed *insu-*

insuperabile , racchiuso in questo dilemma :

Si risponde O dopo la morte de' Conjugi donanti restò ferma all' opposizio- la donazione , o nò . Se ferma questa restò , ad ne del Cala- altro non potea succedere , se non che alla me- brese , rappor- tà della proprietà , giacchè nell' eredità de' suoi tandosi la ter- Genitori Giuseppe Faccilongo , e Grazia Taran- za ragione . zinn , altro non vi era , se non che il dritto

della sola proprietà , essendo ancora presso di lui l' usufrutto , quale da lui medesimo si dovea lasciare dopo la sua vita , senza libertà alcuna di poterne disporre ; Ed avendone dunque disposto ingiustamente a beneficio di detto Canonico Calabrese , devesi dal medesimo restituire insieme con tutt' i frutti percepiti *a die aditionis hereditatis* , come in appresso si dimostrerà . E quella metà di proprietà , a cui fingesi , che avesse potuto succedere , avendone disposto in beneficio del Capitolo Metropolitano della Città di Bari , anche a nostri Clienti si deve , poichè essendo questo incapace di nuovi acquisti a tenore delle recenti Sovrane determinazioni , accrescere devesi agli eredi usufruttuarj , quali sono i nostri Clienti , Domenico Nicola , Francesco Saverio , e Domenica Faccilongo , e non già al Canonico Calabrese , come si è dimostrato .

O la donazione svanì dopo la morte de' Conjugi donanti , e ad altro non potè succedere l' anzidetto Sacerdote , che alla metà della proprietà , e dell' usufrutto , spettando l' altra metà in usufrutto , ed in proprietà all' altro Fratello Primogenito Nicola Avo de' nostri Clienti . Ed in que-

(11)

questo caso ben' anche l' intiera eredità deveſſi a noſtri Clienti , perchè *mala fide* avendofi percepito detto Sacerdote Faccilongo per tanti anni , che viſſe dopo la morte de' Conjugi donanti l'usufrutto , che spettava al detto ſuo fratello Primogenito Nicola , è tenuto reſtituirlo *a die mortis* de' Conjugi donanti , quale formonta oltremodo la metà dell' usufrutto , e della proprietà , a cui il Sacerdote Francesco Saverio potè ſuccedere.

Laonde o per l' uno , o per l' altro motivo ſempre a noſtri Clienti ſi deve la intiera eredità dal detto usufruttuario , laſciata nel ſuo ultimo Teſtamento a pro dell' erede usufruttuario Canonico Calabreſe , *ut in fol. 8.*

Dimoſtrataſi da noi chiaramente la nullità , ed inſiſtenza della diſpoſizione del Teſtatore Sacerdote D. Francesco Saverio Faccilongo , veniamo a dimoſtrare con brevità , che l' erede usufruttuario Calabreſe è tenuto a reſtituire anche i frutti percepiti *a die aditionis hereditatis* .

E certiffimo , che in tutto il titolo *de petitione hereditatis* per canone incontrastabile vien ſtabilito , che nel giudizio di petizione di eredità vengono non ſolamente i beni ereditarij o eſiſtente queſti ſiano , o futuri , ma ben' anche tutti i frutti percepiti *a die aditionis hereditatis* , o dal poſſeſſore di buona , o mala fede *leg. 25. §. ultim. , leg. 27. , leg. 29. de petitione hereditatis* perchè queſti frutti accreſcono la eredità , ſiccome egregiamente Ulpiano parla nella *leg. 22. §. 3. de petis. hereditat.* con queſte eloquenti parole ; *Item:*

tem non solum ea , quae mortis tempore fuerint , sed & si qua postea augmenta hereditati acceperunt venire in hereditatis petitione . Nam hereditas & augmentum recipit , & deminutionem . Sed ea , quae post aditam hereditatem acceperunt : Siquidem ex ipsa hereditate ; puto hereditati accedere . Si extrinsecus non : quia personae possessoris accedunt . Fructus autem omnes hereditatem augent , sive ante aditam hereditatem , sive post acceperint . Sed & partus ancillarum sine dubio augent hereditatem . Ed il Giureconsulto Paolo nella leg. 28. nel medesimo titolo dice , che per un Senatusconsulto fu stabilito togliersi ogni lucro così al possessore di buona fede , che all' ingiusto detentore : E questa è la differenza che passa tra il giudizio di revindicazione , e di petizione di eredità , che nel primo il possessore di buona fede fa suoi i frutti ~~percepti ante dictam contestationem~~ ; Nel secondo poi niun lucro può fare il possessore di buona fede , così si stabilì nella leg. 22. di questo titolo .

Attese dunque tali chiarissime ragioni , non vi resta dubbio alcuno , che l'erede usufruttuario Canonico D. Matteo Calabrese è tenuto a restituire non solo l'intero usufrutto , ma ben' anche tutti i frutti percepiti a die aditionis hereditatis fino al tempo del possesso de' nostri Clienti .

Tralascio poi dimostrare la nullità della donazione , per essere stata inofficiosa , in pregiudizio cioè dell' altro figlio primogenito Nicola Faccilongo , il quale fu privato contro ogni dritto naturale ,
e ci-

(13)

è civile di quella porzione legittima, che inviolabilmente le leggi conservano a ciascun figlio. Egli è certissimo, nè in dubbio metter si puole, che quando la donazione pregiudica l' altri figli nella legittima contro l' ufficio di pietà, inofficiosa si dice, e perciò dalle leggi vietata, come abbiamo dalla *leg. 2. c. de inoffic. Testament., leg. filijs dotem. c. de inoffic. Testam., & de inofficio dot.*

Passiamo finalmente a rispondere all' altre due inette opposizioni dall' erede usufruttuario Calabrese fatte la prima cioè che i nostri Clienti non sono i veri, e legiti eredi e successori del primogenito Nicola Faccilongo, l' altra che quelli beni che furono donati al Sacerdote Faccilongo, non sono quelli che il medesimo lasciò ad esso Canonico Calabrese. Opposizione del Calabrese.

In esclusione della prima ~~aviamo~~ prodotti negli atti legittimi documenti, da quali rilevali la legittimazione delle persone de' nostri Clienti, cioè di decreto di preambulo speditosi da questi, come figli, ed eredi del quond. Vito Faccilongo, figlio di Nicola Faccilongo, Fratello primogenito di detto Sacerdote D. Francesco Saverio Faccilongo *uri ex fol. 62.* Una fede di Battesimo autenticata dal Parroco della Chiesa Metropolitana di Bari, *uri ex fol. 16.*, una deposizione finalmente di più Testimonj, che i nostri Clienti Domenico Nicola, Francesco Saverio, e Domenica Faccilongo sono figli legittimi del quond. Vito Faccilongo, *uri ex fol. 11.*, quale Vito era figlio di Nicola Si risponde alla prima.

la Faccilongo fratello primogenito del Testatore Francesco Saverio Faccilongo, *uti ex fol. 38. ad 52.* dunque su questo punto non vi resta motivo alcuno di dubitarne.

Risposta alla seconda. Su l'altro poi è che i beni lasciati dal Testatore Francesco Saverio non siano quelli, che li donarono gli Giuseppe Faccilongo, e Grazia Tarantino suoi genitori, non vi è parimente dubbio alcuno, poichè da noi in termine si è pienamente provato, che quei beni lasciati dal Testatore Sacerdote sono identici quelli, che al medesimo donarono l'anzidetti Conjugi, *uti ex fol. 38. ad 52.*

Nell'istrumento di donazione si descrivano i beni, l'usufrutto de' quali fu donato al Sacerdote Francesco Saverio, cioè una Casa sita nella Città di Bari nella strada detta delli Lazzari, giusta i beni della Contraternità della SS. Trinità di Bari.

Un'altra Casa sita nella medesima Città, giusta la Casa di Angelo Jurlo, e del Clerico Giovan Battista lo Bembo, e propriamente dietro la Chiesa del SS. Salvatore.

Sette aratra di terra arbustate di mandole, olive, ed altri frutti nel luogo detto la Piscina di Tamburriello.

E due Vigne di Viti piantate, e due aratra di Terre sciolte anche nel medesimo sito detto Tamburriello, quali aratra tutte formano il pieno di quattordici aratra, *uti ex fol. 7. ad 8. a terg.*

Rispetto alla prima Casa otto Testimonj depongo:
no,

(13)

no, che quella si possedè dall'usufruttuario Sacerdote Francesco Saverio, finchè visse, e quell'istessa con i medesimi confini si ritrova in potere del Canonico Calabrese, *uri ex fol. 38. ad 52.* Circa la seconda casa, i medesimi otto Testimonj depongono, che fu venduta dall'usufruttuario Sacerdote, e dal prezzo di quella ne fu comprata un'altra attaccata alla prima casa, e che oggi parimente si possiede dal Canonico Calabrese.

Riguardo poi alle aratra quattordici di Terra, molti Testimonj esperti di Campagna depongono, che queste si possederono da Francesco Saverio, finchè visse, ed ora si ritrovano con i medesimi confini nelle mani dell'erede usufruttuario il Canonico Calabrese.

Ma tutto ciò, che da noi si è provato in termine si raccoglie con più franchezza dal Testamento del medesimo D. Francesco Saverio Faccilongo, in cui descrivendosi i beni da lui medesimo che lascia, li descrive in quella medesima forma, natura, e situazione, come descritti ritrovansi nell'Istrumento di donazione, *uri ex fol. 4. ad 6.*

E P I L O G O.

L'Erede usufruttuario D. Matteo Calabrese è tenuto dunque a restituire l'intero usufrutto dell'eredità, lasciatali dal fu Sacerdote D. Francesco Saverio Faccilongo, insieme con i frutti percepiti *a die aditionis hereditatis*, traperchè il D. Francesco Saverio n'era mere usufruttuario sua

Tua vita durante, per cui l'era proibito poterne disporre.

Questo usufrutto si deve a' nostri Clienti proprietari, per essere soli succeduti a quelli dritto di proprietà *per intermedias personas* del di loro Avo Nicola Faccilongo che i Conjugi donanti si riserbano in tempo della donazione.

Divantaggio, che dato, e non concesso, che il Sacerdote avesse potuto succedere alla metà della proprietà, ed usufrutto, pure si deve l'intera eredità a' nostri Clienti restituita dal Canonico Calabrese, per averli il Sacerdote Francesco Saverio percepito l'usufrutto di quella metà dell'eredità, che spettava a Nicola Faccilongo Avo de' nostri Clienti, quale passa oltre modo la porzione dell'ideata successione.

Ed in fine, che tutte quelle robbe, che in usufrutto lascio al ~~Canonico Calabrese~~ il Sacerdote Faccilongo sono quelli stessi, che i Conjugi donanti ad esso Sacerdote diedero in usufrutto.

Queste sono in breve le ragioni, e le suppliche de' nostri Clienti Domenico Nicola, Francesco Saverio, e Domenica Faccilongo, per cui sperano ottenere dal S. R. C. una decisione favorevole, con togliere al Calabrese quella eredità, che ingiustamente si ha posseduto, e possiede da molti anni.

Cetera suppleant etc.

Napoli 28. Luglio 1778.

VINCENZO LISANTI;

V91

1546466